

S.A.F.

SINDACATO AUTONOMO FORESTALE

- STATUTO -

CAPO I

COSTITUZIONE E PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Costituzione

E' costituito, con sede in Cagliari (CA), il Sindacato Autonomo Forestale (SAF), organizzazione autonoma libera e democratica di tutti gli appartenenti al Corpo Forestale e di V.A. della Regione Sardegna.

Art. 2

Indipendenza del SAF.

Il SAF esercita la propria attività nella più assoluta indipendenza da influenze e ingerenze di tipo politico e ideologico.

Art. 3

Finalità del SAF

- 1) tutelare gli interessi, normativi, giuridici, professionali, previdenziali, assistenziali, morali, economici e materiali degli iscritti
- 2) curare i rapporti e rinsaldare le linee di solidarietà e di collaborazione tra il personale del CFVA, garantendo gli interessi e la rappresentanza di tutte le categorie di personale iscritto al SAF, che sono indivisibili e rappresentati unitamente dagli eletti senza distinzione di ruolo, di qualifica e di funzione;
- 2) curare la collaborazione con gli altri Corpi Forestali;
- 3) stimolare l'Amministrazione regionale per il miglioramento delle capacità professionali e del patrimonio culturale di tutto il personale;
- 4) promuovere tutte le iniziative idonee per la piena attuazione di un'equa riforma che vada incontro ad un riconoscimento normativo e giuridico del personale del C.F.V.A. basato su un avanzamento professionale ed una progressione di carriera di tutta la categoria;
- 5) promuovere i rapporti con le altre rappresentanze di categoria dei lavoratori e con le componenti politiche e sociali.

Art.4

Adesione

Possono aderire al SAF, tutti gli appartenenti ai ruoli del CFVA ed altresì iscriversi o restarvi iscritti coloro che cessano dal servizio. Per aderire al SAF è necessario sottoscrivere apposita delega. All'atto dell'iscrizione il neo aderente ha diritto a ricevere copia dello statuto e dei regolamenti interni.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE

Art. 5

Organi del Sindacato

L'organizzazione del SAF è la seguente:

- 1) CONGRESSO
- 2) CONSIGLIO DIRETTIVO
- 3) SEGRETERIA GENERALE
- 4) SEGRETARIO
- 5) SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
- 6) COLLEGIO DEI PROBIVIRI
- 7) COLLEGIO DEI SINDACI
- 8) CONSIGLIO TERRITORIALE
- 9) SEGRETERIA TERRITORIALE
- 10) SEZIONE LOCALE (Uffici centrali e periferici: Direzione, I.R.F., Stazioni e B.L.O.N.).

CAPO III

FUNZIONI E COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI SINDACALI

Art. 6

IL CONGRESSO

Il CONGRESSO, che nomina un presidente dei lavori, è costituito dall'assemblea degli iscritti. Vi partecipano direttamente o tramite delegati, tutti gli iscritti in regola con i contributi associativi. Fissa l'indirizzo e le linee di politica sindacale del SAF e degli organismi da essa

dipendenti. Si pronuncia sulle relazioni sindacali, organizzative e finanziarie, delibera sulla misura delle quote associative e sulle modifiche allo Statuto. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice, salvo quelle relative alle modifiche dello Statuto o allo scioglimento del Sindacato per le quali necessita la maggioranza dei due terzi degli iscritti. Si riunisce una volta all'anno. Può essere convocato in via straordinaria per deliberazione della maggioranza assoluta del Consiglio direttivo o a maggioranza assoluta degli iscritti. La data di convocazione è fissata dal Consiglio direttivo e deve essere resa nota almeno quindici giorni prima. Il Congresso può revocare tutte le cariche statutarie. In quest'ultima ipotesi, si procederà a seguito di convocazione straordinaria del Congresso, secondo le modalità previste dal presente articolo. La decisione è presa a maggioranza semplice.

Art. 7

II CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è composto dagli eletti espressi nel rispetto del criterio proporzionale, assicurando la rappresentanza minima di un consigliere per ogni ambito territoriale. Fanno inoltre parte del Consiglio direttivo anche una Guardia, un Sottufficiale ed un Ufficiale, espressione diretta del ruolo di appartenenza. Stabilisce la quota proporzionale in funzione del numero degli iscritti. Nomina nel suo seno un Presidente. Rappresenta il massimo organo deliberante ed ha i seguenti compiti:

- 1) definisce gli indirizzi di massima sull'attività sindacale ed organizzativa del SAF sulla base delle deliberazioni del Congresso;
- 2) delega alla Segreteria Generale poteri decisionali;
- 3) esamina per l'approvazione il rendiconto consuntivo dell'anno precedente ed il bilancio preventivo presentati dalla Segreteria Generale;
- 4) nomina i componenti della Segreteria Generale ad eccezione del Segretario Generale.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Segretario Generale in seduta ordinaria una volta l'anno e quando la convocazione è richiesta da almeno i due terzi dei suoi componenti.

Le spese di funzionamento del consiglio direttivo sono a carico del bilancio del SAF, secondo le disposizioni da emanare con separato regolamento di cui all'art. 29 del presente statuto.

Art. 8

LA SEGRETERIA GENERALE

E' composta dal Segretario Generale, dal Segretario Amministrativo e dai tre rappresentanti dei ruoli del CFVA eletti nell' ambito del Consiglio direttivo.

La SEGRETERIA GENERALE è l'organo di direzione operativa del S.A.F. e assicura il regolare quotidiano andamento del Sindacato a tutti i suoi livelli. Attua tutte le iniziative idonee a corrispondere alle richieste di informazione e di assistenza degli iscritti. Vigila sulla realizzazione delle deliberazioni del Congresso e del Consiglio Direttivo e delibera su tutte le questioni che rivestono carattere di urgenza. Nomina le commissioni e le delegazioni che ritiene utili per questioni relative al buon funzionamento del Sindacato nel raggiungimento delle sue finalità. Emanava direttive alle strutture territoriali sulle materie di competenza.

Assume qualunque decisione interessante l'attività del Sindacato in conformità alle direttive impartite dal Consiglio Direttivo.

Le spese di funzionamento della segreteria generale sono a carico del bilancio del SAF, secondo le disposizioni da emanare con separato regolamento di cui all'art. 29 del presente statuto.

Art. 9

IL SEGRETARIO GENERALE

Il SEGRETARIO viene eletto dal Congresso. Svolge la funzione di rappresentanza politica e legale del Sindacato, opera di mediazione e conciliazione prima dell'intervento degli organi centrali statutari. Il segretario ha facoltà di farsi rappresentare delegando formalmente un componente della Segreteria, ovvero, il presidente del Consiglio direttivo.

Art. 10

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

Il Segretario Amministrativo è nominato dal Consiglio Direttivo, svolge all'interno del sindacato compiti di gestione del conto corrente e, con firma congiunta a quella del segretario generale predispone tutti gli impegni di spesa da sostenere per le attività sindacali. Cura la predisposizione dei rendiconti (consuntivi e preventivi), relazionando alla segreteria generale e al consiglio direttivo. Sotto propria responsabilità aggiorna costantemente un apposito registro contenente i dati relativi alla iscrizione degli aderenti al SAF, ai quali rilascerà apposita tessera numerata. Tutti gli iscritti al Sindacato possono essere nominati Segretario Amministrativo.

Art. 11

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è il massimo organo di giustizia statutaria e di giurisdizione interna. E' composto da tre membri effettivi e da due supplenti, tutti nominati dal Congresso. Ha il compito di dirimere le controversie tra gli iscritti ed i vari organi del Sindacato e tra tutte le organizzazioni verticali ed orizzontali di tutte le istanze sindacali. Ha sede in Cagliari ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il Presidente è eletto dal Collegio. I ricorsi al Collegio devono essere presentati entro il termine perentorio di un mese dall'evento e devono essere definiti entro il termine di trenta giorni dalla presentazione. Le pronunce del collegio arbitrale sono immediatamente esecutive, devono essere motivate e possono essere ammesse in seconda istanza, soltanto dal Congresso. La carica rivestita all'interno del collegio è a titolo gratuito, con riconoscimento di un rimborso spese validamente documentato, con relativo onere a carico della segreteria generale.

Art. 12

IL COLLEGIO DEI SINDACI

Il collegio dei Sindaci ha il compito di controllare l'amministrazione, verificare le entrate, la regolarità delle spese, l'esistenza e la destinazione delle eccedenze attive; di richiedere agli organi competenti del Sindacato i bilanci preventivi ed i consuntivi corredati da una relazione conclusiva. E' composto da tre membri effettivi e da due supplenti, tutti nominati dal

Congresso. La carica rivestita all'interno del collegio è a titolo gratuito, con riconoscimento di un rimborso spese validamente documentato, con relativo onere a carico della segreteria generale.

Art. 13

CONSIGLIO TERRITORIALE

Il Consiglio territoriale costituisce la struttura di base del Sindacato. E' composta dai rappresentanti eletti in tutte le sezioni locali (Uffici centrali e periferici del C.F.V.A.), presenti in ogni ambito ripartimentale. Il Consiglio Territoriale nomina la Segreteria Territoriale.

Art. 14

SEGRETERIA TERRITORIALE

Componenti della Segreteria Territoriale sono il Segretario territoriale e da tre rappresentanti, tutti eletti tra i componenti del Consiglio territoriale.

La Segreteria territoriale ha il compito di svolgere tutte le attività di rappresentanza, curare le pubblicazioni e la divulgazione dei documenti del Sindacato, di curare il proselitismo ed il tesseramento, di riunire gli iscritti almeno due volte all'anno, o su motivata richiesta delle sezioni locali.

Art. 15

SEZIONE LOCALE

Coincide con ogni Ufficio centrale e periferico del CFVA. Esprime un proprio delegato per il Consiglio Territoriale che funge anche da referente della struttura di base del Sindacato.

CAPO IV

CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA'

Art. 16

Sono eleggibili a far parte degli organismi statutari del SAF, gli aderenti che alla data delle elezioni risultino regolarmente iscritti nel registro di cui all'art.10, ed abbiano requisiti, cariche e funzioni non in contrasto con il presente statuto.

Art. 17

INCOMPATIBILITA' DI CARICHE

Le cariche in seno al Consiglio Direttivo e alla Segreteria Generale sono incompatibili con l'appartenenza ad altre OO.SS.. Chi fa parte dei ~~Collegi dei Probiviri e dei Sindaci non può ricoprire altre cariche sindacali.~~

Art.18

PROCEDURE PER IL RINNOVO DELLE CARICHE

Il consiglio direttivo nominerà, almeno sessanta giorni prima della data fissata per le elezioni, una commissione elettorale costituita da cinque iscritti più un presidente. Della commissione non potranno fare parte membri degli organismi per il rinnovo dei quali sono indette le elezioni. Compito della commissione sarà quello di svolgere tutte quelle operazioni di controllo ed organizzazione materiale delle elezioni in modo da garantire un corretto e regolare svolgimento. Il regolamento elettorale di cui all'articolo 29 del presente statuto stabilirà le relative procedure a cui attenersi.

Art. 19

DURATA DELLE CARICHE

Tutte le cariche previste dal presente statuto e dal suo regolamento di esecuzione hanno durata quadriennale e, comunque, tra un Congresso e l'altro salvo eventuali decadenze previste da questo stesso statuto e regolamento.

Art. 20

RIELEZIONI

Chi all'interno del SAF ha ricoperto cariche sociali potrà essere rieletto, indistintamente nelle varie cariche statuarie.

Art. 21

CAUSE DI ESCLUSIONE DEGLI ISCRITTI

L'appartenenza al sindacato si perde oltre che per morte, per disdetta secondo i termini di legge, per decadenza deliberata dal Consiglio direttivo nei confronti degli iscritti che abbiano perduto i requisiti per l'iscrizione al sindacato. L'espulsione può essere deliberata dal Consiglio direttivo nei confronti dell'iscritto che non osserva le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organismi statutari preposti, ovvero, che danneggino materialmente o moralmente l'immagine del sindacato.

Art. 22

ISTITUTO DELLA COOPTAZIONE

La cooptazione può essere attuata soltanto nei casi di dimissioni o decadenza per qualsiasi ragione di un Consigliere o SEGRETARIO. In ogni caso subentra nella carica di Consigliere o Segretario il primo dei non eletti. Qualora non ci fosse una lista di non eletti, si procederà a nuove elezioni.

Le assenze dalle riunioni di Segreteria Generale o di Consiglio Direttivo devono essere giustificate. Dopo tre assenze consecutive non giustificate, l'assente decade dalla carica rivestita in seno all'organismo. La nomina dell'eventuale sostituto sarà effettuata alla prima successiva riunione del Consiglio Direttivo o della Segreteria.

CAPO V

CONTRIBUZIONE ED AMMINISTRAZIONE

Art. 23

CONTRIBUTI E QUOTE SINDACALI

La quota di associazione al Sindacato è stabilita dal Congresso.

Art. 24

GESTIONE AMMINISTRATIVA

Gli organismi del S.A.F. nonché le persone che li compongono, gestendo i rispettivi fondi, sono responsabili delle obbligazioni assunte verso chiunque. La Segreteria Generale può disporre controlli o interventi finanziari senza assunzione di responsabilità.

Art.25

PATRIMONIO DEL SAF

Costituiscono patrimonio del sindacato:

- a) i contributi annuali versati da ciascun iscritto;
- b) i contributi volontari, le sovvenzioni, i lasciti, le donazioni che concorrono ad incrementare l'attivo di bilancio;
- c) tutti i beni mobili e immobili che verranno nel tempo acquistati o comunque acquisiti dal SAF.

Art.26

SCIOGLIMENTO DEL SINDACATO

Nel caso di scioglimento del sindacato ai sensi dall'art. 6 del presente statuto, l'intero patrimonio sociale, siano essi beni mobili, immobili o saldi attivi di gestione, sarà devoluto in beneficenza a persone od organizzazioni operanti nel campo del volontariato, riconosciute meritevoli dal congresso convocato per deliberarne lo scioglimento.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 27

PARTECIPAZIONI DI BASE

Le strutture della S.A.F. devono a tutti i livelli, diffondere la partecipazione della base ai problemi della contrattazione collettiva.

Art. 28

ORGANI DI STAMPA

Il S.A.F. promuoverà la realizzazione di un organo ufficiale di stampa regionale e la redazione di agenzie territoriali, fissandone le modalità amministrative, commerciali e redazionali.

Art. 29

NORMA FINALE

Il funzionamento tecnico ed amministrativo del SAF, saranno disciplinati da regolamenti interni elaborati dalla segreteria generale e dal consiglio direttivo, nonché le procedure per il rinnovo delle cariche mediante redazione di apposito regolamento elettorale in vista delle future elezioni, da tenersi entro l'anno duemila, per il rinnovo di tutte le cariche statutarie ricoperte in via provvisoria e transitoria dai componenti indicati nell'atto costitutivo del SAF.

Per quanto non previsto dal presente statuto si farà riferimento alle norme di legge vigenti in materia.